

ALLEGATO "C " AL N. 6312 DI FASCICOLO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Fondata nel 1962 su iniziativa del “C.I.C.A. – Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole - Società cooperativa”, è costituita con sede nel comune di Minerbio (BO), la Società Cooperativa denominata “**CO.PRO.B. - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA**” e in sigla “**CO.PRO.B. Soc. Coop. Agricola**” o “**COPROB S.C.A**”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia sia all’estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo Mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone in via generale di concorrere allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell’agricoltura, perseguendo lo scopo di valorizzare al meglio le produzioni agricole dei propri soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

La Cooperativa contribuisce alla programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

Essa espleta le funzioni di O.P.- Organizzazione di Produttori di barbabietola da zucchero e derivati.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Essa può aderire ad altre associazioni od organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei produttori agricoli.

Art. 4 – Oggetto Sociale

La Cooperativa ha come oggetto:

- la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed in particolare delle barbabietole da zucchero, conferite prevalentemente dai soci, al fine di produrre zucchero greggio, zucchero raffinato, ottenuto anche dalla lavorazione di zucchero greggio di canna acquistato anche da terzi, ed altri co-prodotti che possano affermarsi sul mercato, e quindi favorire il migliore realizzo della produzione agricola dei soci. La Cooperativa può vendere direttamente al dettaglio le produzioni suddette.
- la coltivazione di terreni agricoli;
- la raccolta, lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti, sottoprodotti e residui derivanti dalle coltivazioni agricole, conferiti prevalentemente dai soci, atti alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia, a fini di autoconsumo o di cessione, attraverso la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e alimentati da prodotti, sottoprodotti e residui provenienti prevalentemente dall'attività di produzione agricola svolta dai soci;

- la promozione di tutte quelle iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni tecnico - culturali, economiche e sociali delle imprese agricole dei soci, ivi comprese la meccanizzazione, la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi tecnici nonché di tutti i beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico;
- l'attività di assistenza tecnica ed economica svolta prevalentemente a favore dei soci;
- la tutela della produzione agricola mediante l'attuazione di programmi che contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei conferimenti che potrà essere fissata da appositi regolamenti;
- migliorare, incrementare e potenziare l'attività logistica dei soci;
- rappresentare i soci nei confronti delle istituzioni o enti pubblici e privati, partecipando, tra l'altro, a organismi interprofessionali, associazioni e comitati di settore;
- realizzare per i soci, attraverso una disciplina unitaria della produzione, i servizi di innovazione tecnologica, l'assistenza tecnica e i servizi commerciali, che rafforzino la loro capacità di ottenere i maggiori vantaggi economici e imprenditoriali connessi alla produzione;
- essere fattore di trasparenza e stabilità sul mercato, contribuire a produrre buone leggi, norme e consuetudini per il suo funzionamento, nell'interesse di produttori e consumatori;
- partecipare, per conto dei propri soci, alla programmazione nazionale del settore, assumendo dalle competenti autorità l'affidamento di compiti di intervento nella produzione e nella commercializzazione, in armonia con la propria missione;
- sviluppare le capacità economiche e professionali, nonché lo spirito cooperativistico dei propri soci;
- la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni ed ogni altra iniziativa da divulgare fra i soci per favorire il progresso e l'incremento della produzione agricola ed in particolare il miglioramento tecnico della coltivazione della barbabietola da zucchero;
- la costituzione di fondi di intervento e comunque necessari al finanziamento complessivo dell'organizzazione.
- svolgere ogni altra attività diretta al perseguimento degli scopi di cui sopra o espressamente richiesta dalla pubblica amministrazione alle organizzazioni di produttori riconosciute.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci della Cooperativa gli imprenditori agricoli che dispongano di produzioni agricole inerenti all'effettiva attività svolta dalla Cooperativa ed in particolare di barbabietole da zucchero atte al conferimento.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa/OP.

Art. 6 – Categoria Speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, ai benefici e/o ai contributi riconosciuti alla Cooperativa in funzione di Organizzazione di Produttori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e, con la chiusura dell'esercizio in corso, con riguardo ai rapporti mutualistici. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto, il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il socio appartenente alla speciale categoria anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 – Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, nonché indirizzo PEC ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della qualifica di imprenditore agricolo o di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e l'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale sociale che deve essere sottoscritto nella misura

indicata al successivo art. 23;

- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente Statuto.
- f) la superficie e l'ubicazione dei fondi condotti, la cui produzione di bietole è da vincolarsi all'obbligo del conferimento per il primo esercizio nonché, per gli esercizi successivi, l'impegno al conferimento della produzione bieticola, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo PEC o eventuale indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) il certificato rilasciato dal Registro delle Imprese attestante l'iscrizione della società e l'inesistenza di procedure concorsuali.
- e) l'impegno a far rispettare ai propri soci/imprese agricole le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti interni della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, con i piani industriali programmati e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – Obblighi del Socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto nell'ammontare indicato all'art.23;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- c) al conferimento annuale di tutta la produzione di bietole dei fondi condotti, nel

quadro delle leggi e delle disposizioni che disciplinano il settore bieticolo e l'istituto delle Organizzazioni Produttori. Tali quantitativi saranno definiti nel contratto di coltivazione;

- d) al conferimento delle produzioni impegnate annualmente per la conduzione degli impianti di produzione d'energia di cui all'art. 4. I quantitativi esatti saranno definiti nel contratto di coltivazione;
- e) ad aderire alla Cooperativa per un periodo minimo di tre anni decorrenti dalla data di iscrizione nel libro soci. In ogni caso il recesso non potrà avere effetto se non decorsi 12 mesi dalla richiesta al Consiglio di Amministrazione e dopo che si sia adempiuto a tutti gli impegni assunti;
- f) ad utilizzare i servizi prestati dalla Cooperativa, conformemente agli impegni assunti ed a quanto disposto da regolamento interno;
- g) nel caso di società tra imprese agricole, a fornire l'elenco aggiornato dei propri soci al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e garantire che i propri soci rispettino le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento della Cooperativa;
- h) a consentire controlli da parte della Cooperativa al fine del rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) ad applicare le norme adottate dalla Cooperativa con regolamento interno per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze di mercato;
- j) a fornire le informazioni eventualmente richieste dalla Cooperativa e riguardanti, in particolare, le superfici, i dati produttivi nonché, per le società tra imprese agricole, le produzioni specifiche dei loro soci;
- k) a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni modifica significativa intervenuta circa la produzione impegnata;
- l) a non aderire ad altra OP per il medesimo prodotto, sia direttamente che indirettamente, attraverso forme associative a loro volta aderenti ad altra OP;
- m) a non svolgere attività contrastanti e/o concorrenti con gli scopi e le funzioni della Cooperativa;
- n) nel caso di società di imprese agricole, a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio statuto ed almeno annualmente le variazioni intervenute per ognuno dei propri soci;
- o) nel caso di società di imprese agricole, a garantire la Cooperativa di vincolare i propri soci a commercializzare la totalità del proprio prodotto tramite la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare a mezzo PEC o raccomandata qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dal presente Statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Cooperativa, è passibile di sanzioni che verranno definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, secondo i criteri e le modalità descritte nel regolamento.

Art. 9 – Perdita delle Qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 Codice Civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio finanziatore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali mediante il conferimento dei propri prodotti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla data di ricezione e trasmettere non oltre i seguenti quindici giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in caso di diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 46 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, comunque, potrà accogliere la domanda di recesso di un socio anche fuori dei casi di cui alle lettere a) e b).

L'accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione della domanda di recesso rende efficace la domanda del socio facendo decorrere dalla data della stessa i 12 mesi di preavviso.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso in cui scadono i 12 mesi di preavviso. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 46 e seguenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio cooperatore può avvenire anche prima del compimento del terzo anno identificato nell'art. 8 del presente statuto come periodo minimo di adesione alla

Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 – Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14.

In caso di pluralità di eredi, si procede alla liquidazione, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dei successivi articoli 13 e 14.

Art. 13 – Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre, del Codice Civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 – Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 11, lettere b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si

manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Articolo 15 – Emissione delle azioni di finanziamento

La Cooperativa può emettere azioni destinate ai soci finanziatori da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori o ai terzi.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 17, l'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, la tipologia del conferimento ivi compreso il termine minimo di durata e, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Titolo, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti.

Articolo 16 – Delega al Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Titolo, il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di emettere, in una o più volte, le azioni di cui all'articolo precedente, entro il termine di cui all'articolo 2443 Codice Civile e fino all'importo complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni virgola zero zero).

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli obblighi informativi e di documentazione previsti dalla legge, potrà escludere o limitare il diritto di opzione spettante agli altri soci.

Il Consiglio d'Amministrazione è, altresì, delegato in sede di emissione a stabilire il termine minimo di durata del conferimento dei soci finanziatori, il quale non potrà comunque essere inferiore a 3 anni né superiore a 10 anni.

Articolo 17 – Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa ed attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Articolo 18 – Diritti amministrativi dei soci finanziatori

Ai soci finanziatori è attribuito un voto indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte.

In ogni caso, i soci finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività della cooperativa in esclusiva funzione di OP, come definita nell'apposito regolamento interno, né beneficiare delle agevolazioni e/o dei contributi spettanti all'OP. Conseguentemente, i soci finanziatori si astengono e non vengono computati ai fini della determinazione dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi, ogniquale sia in discussione e votazione una decisione concernente l'attività della Cooperativa in esclusiva funzione di Organizzazione di Produttori, come definita nell'apposito Regolamento Interno.

Il rispetto di quanto previsto al comma precedente deve risultare dal verbale

assembleare.

Il voto eventualmente espresso in contrasto con l'obbligo di astensione si ha per non espresso e la partecipazione dei suddetti soci è da considerarsi nulla ai fini della determinazione dei quorum assembleari.

Il possessore di strumenti finanziari che sia anche socio cooperatore non può in ogni caso esprimere, nella sua qualità di socio finanziatore, più di un voto.

Articolo 19 – Diritti patrimoniali dei soci finanziatori

Fermi i limiti imposti dall'art. 2514 Codice Civile per il mantenimento della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, le azioni dei soci finanziatori sono remunerate secondo quanto previsto nel successivo articolo 25 (bilancio di esercizio).

Articolo 20 – Trasferibilità dei titoli

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio d'Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, al socio spetterà il diritto di recedere dalla società anche anticipatamente rispetto alla durata dell'investimento inizialmente prevista e stabilita nella delibera di emissione dei titoli.

Articolo 21 – Perdite

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, queste ultime graveranno anche sulla parte di capitale versato dai soci finanziatori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori, salvo eventuali privilegi nell'incidenza delle perdite che dovessero essere stabiliti nella delibera di emissione di cui ai precedenti artt. 15 e 16.

Articolo 22 – Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi in cui per legge spetti inderogabilmente il diritto di recesso, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea ovvero dal Consiglio d'Amministrazione in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, fermo quanto previsto al precedente art. 21, il rimborso delle azioni dei soci finanziatori, dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare di tali azioni.

In caso contrario il rimborso delle azioni potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato o ridotto secondo i criteri specifici eventualmente contenuti nella delibera di emissione dei titoli detenuti dal socio recedente.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 – Elementi Costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da almeno n. 10 azioni sottoscritte dai soci cooperatori del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, oltre ad ulteriori sottoscrizioni per un ammontare non inferiore al 2,4% del valore del prodotto conferito annualmente, per un periodo di cinque anni anche non consecutivi, nei tempi e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva speciale indisponibile formata con gli apporti effettuati dai possessori degli strumenti finanziari di cui al successivo art. 27.
- e) dalle riserve divisibili eventualmente costituite in favore di alcuni soci finanziatori in sede di emissione dei relativi titoli;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto;
- g) da ogni altra somma pervenuta alla Cooperativa per liberalità di terzi.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 24 – Vincoli sulle Azioni dei Soci Cooperatori e loro Alienazione

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 25 – Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori, nella misura massima del totale

degli utili annuali detratte le destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), da attribuirsi a ciascun socio finanziatore secondo i criteri specifici contenuti nelle delibere di emissione dei titoli, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 2514 Codice Civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

La determinazione specifica dei criteri di remunerazione annuale, all'interno dell'anzidetto plafond complessivo massimo, potrà variare da socio a socio, in dipendenza dell'entità del capitale sottoscritto, della durata dell'investimento nonché delle ulteriori caratteristiche oggettive come soggettive di ciascun socio finanziatore; tale determinazione effettiva sarà effettuata, ad esito delle trattative intrattenute con ogni potenziale nuovo socio finanziatore, nella delibera di emissione da parte dell'assemblea straordinaria ovvero del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al precedente art. 16;

d) nel rispetto di quanto previsto al precedente punto c), ad eventuale riserva divisibile tra i soci finanziatori a cui beneficio sia stata prevista, in sede di delibera di emissione, la costituzione di tale riserva.

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

f) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;

g) il rimanente a riserva straordinaria indivisibile

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori.

Art. 26 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di finanziamento.

Art. 27 – Strumenti finanziari partecipativi (Sfp)

La Cooperativa potrà emettere, ai sensi degli artt. 2346 sesto comma e 2526 del Codice Civile, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

Ai soci della Cooperativa non spetta il diritto di opzione sugli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti o prestazioni d'opera.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

L'emissione di tali strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria mediante approvazione di apposito regolamento, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti e, infine, i limiti e le modalità di circolazione dei titoli.

L'Assemblea potrà delegare al Consiglio di Amministrazione le modalità e i tempi di

attuazione della delibera stessa.

Fatto salvo quanto sopra, gli strumenti finanziari partecipativi emessi in forza del presente articolo danno diritto ad una remunerazione complessiva annuale determinata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 2514 del Codice Civile per il mantenimento della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente.

L'Assemblea in sede di emissione potrà attribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi anche il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un componente effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale. Tale nomina verrà effettuata in sede di Assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'unico possessore degli strumenti finanziari, ovvero da parte dell'Assemblea speciale degli stessi, in caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 2541 Codice Civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 28 – Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Comitato di Presidenza.

Art. 29 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, inviata ai soci o consegnata a mano, nei tempi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

La convocazione può effettuarsi anche mediante pubblicazione su "Il Resto del Carlino" edizione nazionale o, in caso di cessazione della sua pubblicazione, di altro quotidiano di edizione nazionale, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) procede alla nomina del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) procede alla nomina del Comitato Tecnico di Vigilanza previsto dal

- Regolamento interno;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
 - 6) approva i regolamenti interni ivi compreso il Regolamento della Organizzazione di Produttori;
 - 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano, facendone domanda scritta agli Amministratori, alla sua approvazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quaranta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 31 – Costituzione e Quorum Deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte mediante il voto di lista secondo quanto previsto da apposito regolamento interno.

È espressamente escluso il voto segreto.

Art. 33 – Svolgimento delle Assemblee

Alle Assemblee hanno diritto di intervento e di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 18.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia generale che separata, può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare non più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da uno dei due Vicepresidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, purché prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 35 – Assemblee Separate

Ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2540 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare le Assemblee separate, nonché l'Assemblea generale dei soci delegati nelle stesse. L'accertamento di tali condizioni sarà effettuato avuto riguardo al numero dei soci iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre precedente o al numero risultante 90 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, fissata per la convocazione dell'Assemblea.

La convocazione delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale dovrà avvenire con le stesse formalità previste al precedente art. 29 e dovrà contenere, sia per le Assemblee separate sia per l'Assemblea generale, il medesimo ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione da fissarsi, quest'ultima, in un giorno diverso da quello della prima.

Le Assemblee separate saranno convocate per aree regionali e/o provinciali e/o comunali.

Ciascun socio è legittimato a partecipare alla Assemblea separata per la quale ha ricevuto l'avviso di convocazione ma potrà assistere anche alla Assemblea generale.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle Assemblee separate, si applica il precedente art. 31.

L'Assemblea separata è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza anche di questi, da persona nominata dall'Assemblea stessa la quale provvede anche alla nomina del segretario.

In ogni Assemblea separata, verrà eletto un delegato per ogni 20 soci o frazione di soci.

Nell'attribuzione delle deleghe dovrà tenersi conto dei risultati delle votazioni ai fini del rispetto della rappresentanza proporzionale delle minoranze. Conseguentemente i delegati saranno prioritariamente scelti fra gli eletti in modo da rappresentare specularmente, per quanto possibile e in via tendenziale, gli esiti percentuali delle votazioni.

I delegati devono essere soci.

Il socio delegato rappresenta nell'Assemblea generale il numero complessivo dei soci dai quali è stato eletto; i delegati sono vincolati ad esprimere il loro voto nell'Assemblea generale, conformemente al voto indicato dai soci dai quali sono stati eletti.

Nell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna delibera va effettuato sulla base di quelli riportati nelle Assemblee separate.

I verbali redatti per ciascuna Assemblea separata verranno consegnati in tempo utile al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cura del segretario.

Per quanto non stabilito nel presente articolo, alle Assemblee separate si applicano in quanto compatibili, le stesse norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale, nonché quanto stabilito dal Regolamento interno.

Art. 36 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 (diciassette) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Nell'elezione dei Consiglieri almeno 7 (sette) dovranno essere scelti tra i soci coltivatori diretti, almeno 5 (cinque) tra i rappresentanti delle Cooperative socie ed almeno 5 (cinque) tra i soci agricoltori conduttori.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e purché compartecipe nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In presenza di soci finanziatori di cui al precedente titolo IV e/o di possessori di strumenti finanziari partecipativi, questi potranno complessivamente designare, se previsto nelle delibere di emissione dei rispettivi titoli, fino a 4 (quattro) Consiglieri; in tale evenienza il Consiglio di Amministrazione sarà conseguentemente composto da 18 (diciotto) o 19 (diciannove) o 20 (venti) o 21 (ventuno) membri.

I Consiglieri eventualmente designati dai soci finanziatori e/o dai possessori di strumenti finanziari partecipativi non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività della cooperativa in esclusiva funzione di OP, come definita nell'apposito regolamento interno.

Conseguentemente, tali Consiglieri si astengono, e non vengono computati ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio, ogniquale volta sia in discussione e votazione una decisione concernente l'attività della Cooperativa in esclusiva funzione di Organizzazione di Produttori, come definita nell'apposito Regolamento Interno.

Il rispetto di quanto previsto al comma precedente deve risultare dal verbale consiliare. Il voto eventualmente espresso in contrasto con l'obbligo di astensione si ha per non espresso e la partecipazione dei suddetti Consiglieri è da considerarsi nulla ai fini della determinazione dei quorum consiliari.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore al limite fissato dalla legge. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti.

Art. 37 – Competenze e Poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Ai sensi degli artt. 2505, c. 2 e 2505 *bis*, c. 2, Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla cooperativa, ovvero di cui la stessa possiede almeno il 90% delle azioni o quote. Qualora eserciti tale facoltà, il verbale del Consiglio di Amministrazione deve avere la forma dell'atto pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza, ad uno o più Consiglieri, al Direttore Generale, determinandone i poteri e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 3 mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38 – Convocazioni e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o PEC da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza. In caso di particolare e oggettiva urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo fax, e-mail o PEC almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, con voto palese.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 39 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dai due Vicepresidenti, da un Consigliere scelto fra i Consiglieri coltivatori diretti e, qualora nominati, uno o più dei consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato di Presidenza, valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, con voto palese.

Art. 40 – Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 41 – Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 42 – Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati ed al Direttore Generale, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente più anziano e, in caso di assenza anche di questi, all'altro Vicepresidente.

La firma di uno dei due Vicepresidenti attesta l'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, fra i quali il Presidente, e di due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

In presenza di soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV e/o di possessori di strumenti finanziari partecipativi, questi potranno complessivamente designare, se previsto nelle delibere di emissione dei rispettivi titoli, un componente effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 3) che sia consentito al membro chiamato alla verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione e a tutti gli intervenuti di rileggere e sottoscrivere elettronicamente il verbale delle riunioni che viene trascritto per riversamento diretto nel libro del collegio sindacale tenuto ai sensi dell'art. 2421 c.c.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 44 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 45 – Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Art. 46 – Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla

Cooperativa fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 – Esecuzione della Decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando determini il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 48 – Presidente Onorario

L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, il quale rimarrà in carica a tempo indeterminato.

A questi potranno essere assegnati, con delibera di Consiglio, di volta in volta, compiti di consulenza, assistenza e coordinamento di particolari branche di attività della società.

Il Presidente Onorario, se nominato potrà partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 49 – Scioglimento Anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 50 – Devoluzione Patrimonio Finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sottoscritto e versato dai soci finanziatori, eventualmente privilegiati alla stregua di quanto previsto nella delibera di emissione e secondo i criteri specifici ivi previsti;
- a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al precedente art. 27
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. e), nonché del capitale versato dai soci finanziatori non privilegiati;
- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLI IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 51 – Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati

dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 52 – Principi di Mutualità – Indivisibilità delle Riserve e Devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 53 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI